

**RINNOVO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CONSULENZA E  
FORMAZIONE IN RISONANZA MAGNETICA CARDIOLOGICA (CARDIO RMN) PRESSO IL  
PRESIDIO OSPEDALIERO SAN MARTINO DI ORISTANO.**

**TRA**

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione "G. Brotzu",  
di seguito denominata "ARNAS", con sede Legale in Cagliari, Piazzale  
Alessandro Ricchi n. 1, Cod. Fisc. e P.IVA 02315520920, nella persona  
del Direttore Generale dott.ssa Agnese Foddis, in qualità di Legale  
Rappresentante

**E**

L'Azienda Socio Sanitaria n.5 di Oristano, di seguito denominata **ASL  
n.5 di Oristano**, con sede in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc.  
e P.IVA 01258180957 nella persona del Direttore Generale dott. Angelo  
Maria Serusi, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la  
carica presso la medesima;

**PREMESSO CHE**

- Le parti hanno sottoscritto una convenzione per prestazioni  
professionali di Cardio RMN, resa da professionisti dirigenti medici  
dell'ARNAS presso le sedi della ASL di Oristano, perfezionata in data  
01/02/2023, per la durata di un anno;

- L'ASL di Oristano continua ad avere necessità, per un ulteriore  
periodo di 12 mesi, di avvalersi della collaborazione dell'ARNAS  
finalizzata all'esecuzione di prestazioni professionali di Cardio RMN  
da rendersi presso il Presidio Ospedaliero di Oristano;

- l'ARNAS, centro di riferimento regionale per la Cardio RMN, è

disposta per il tramite di un proprio Dirigente Medico esperto nella materia *de quo*, a garantire l'affiancamento periodico ai due Medici Specialisti in Cardiologia e Radiologia individuati dalla ASL n.5 di Oristano, fino alla loro completa formazione.

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art.1 - PREMESSA**

Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art.2 - OGGETTO**

L'oggetto della Convenzione è rappresentato da attività di affiancamento e formazione effettuata da un Dirigente Medico esperto in CardioRMN dell'ARNAS, in qualità di consulente, ai Dirigenti Medici Specialisti in Cardiologia e Radiologia, individuati dalla ASL n.5 di Oristano, volta alla loro completa formazione nell'ambito della Cardio Risonanza Magnetica.

I Dirigenti Medici interessati verranno successivamente identificati dai Direttori delle Strutture coinvolte dell'ARNAS, previa acquisizione della loro disponibilità a prestare la propria attività.

**Art.3 - MODALITÀ PRESTAZIONI**

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dal Dirigente Medico, esperto in CardioRMN, dell'ARNAS, a tale fine individuato, ai sensi e per gli effetti del CCNL 2016/2018 della Dirigenza Medica, al di fuori dell'impegno di servizio, per un impegno

orario di 12 ore mensili, nei termini di uno o due giorni al mese, per il periodo di un anno, a seconda del volume degli esami richiesti al P.O. San Martino, ma nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza.

Il Dirigente Medico dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro (ore di riposo giornaliero e numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana etc.), ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e della L.161/2014.

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero richiedente, previa autorizzazione della Direzione Generale dell'ASL n.5 di Oristano ed i Direttori delle Strutture coinvolte dell'ARNAS;

#### **Art.4 - TARIFFE E RENDICONIAZIONE**

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui agli artt. 2 e 3, la ASL n. 5 di Oristano si impegna a corrispondere all'ARNAS, per il proprio Dirigente Medico esperto in CardioRMN, il compenso orario, onnicomprensivo, lordo di € 80,00 oltre IRAP.

Verrà altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici per l'utilizzo del mezzo proprio.

Nessun altro compenso, indennità, rimborso a qualsiasi titolo potrà essere vantato e preteso nei confronti di questa ASL per le

prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Il compenso mensile risultante dal computo delle ore verrà corrisposto all'ARNAS che provvederà successivamente all'attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività richieste.

L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dallo specialista dell'ARNAS mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta - ore rese) debitamente validata dalla Direzione Sanitaria interessata alla prestazione, ovvero del Presidio Ospedaliero di Oristano, ed inviata alla SC Affari generali e area delle funzioni legali della ASL N.5 di Oristano.

Tale rendiconto sarà inoltrato dallo Specialista dell'ARNAS alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'ARNAS entro il quindicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell'attività.

Sulla base della rendicontazione validata, la ASL n.5 di Oristano emetterà un ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO), per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'ARNAS, che provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel termine di 15 giorni dalla ricezione sia dell'ordine che della rendicontazione.

I pagamenti verranno effettuati dall'ASL n.5 di Oristano dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'ARNAS. L'ASL n.5 di Oristano si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle

fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario.

#### **Art.5 - ONERI ASSICURATIVI**

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni, anche in itinere, sono a totale carico dell'ASL n.5 di Oristano, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che il Dirigente Medico esperto in CardioRMN potrà in essere.

#### **Art.6 - DURATA E RECESSO**

La presente Convenzione avrà durata annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.

Il rinnovo tacito non è consentito.

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante P.E.C.

In caso di recesso, l'ARNAS avrà diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

#### **Art.7 - TRATTAMENTO DEI DATI**

Con il presente atto il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui il Dirigente Medico entrerà in possesso in ragione della presente Convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL n.5 di Oristano, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa Convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

**Art.8 - CODICE ETICO COMPORTAMENTALE, PIANO TRIENNALE PREVENZIONE E  
CORRUZIONE**

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

**Art.9 - FORO COMPETENTE**

Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente Convenzione, il foro competente sarà quello di Cagliari. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

**Art.10 - SPESE DI BOLLO**

L'imposta di bollo, a carico della ASL n.5 di Oristano, verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.642 del 26/10/1972. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Oristano n. 21181 del 05/05/2022

**Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto è composto da n.7 pagine e da n.11 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.6 del D.Lgs. 179/2012, convertito in Legge n.221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**della ASL n.5 di Oristano**

*Dott. Angelo Maria Serusi*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**dell'ARNAS "G.Brotzu"**

*Dott.ssa Agnese Foddis*